

# Importi volumi d'affari minimi per essere considerato valido l'anno contributivo ai fini della pensione d'anzianità

## PENSIONE DI ANZIANITA' (ART. 3 REG. PREV.) REQUISITI:

Il diritto alla pensione di anzianità spetta:

- Con **40 anni** di effettiva iscrizione e contribuzione e **60 anni di età anagrafica**;
- Ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità è indispensabile **la regolare iscrizione alla Cassa Geometri ed il regolare versamento della contribuzione obbligatoria** per tutto l'arco assicurativo di riferimento;
- E' necessario possedere l'ulteriore requisito di accesso (introdotto dal 01-01-2003) rappresentato dal raggiungimento di un **volume di affari professionale minimo** rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat (di seguito la tabella con i limiti):

2003	€7.000,00
2004	€7.150,00
2005	€7.350,00
2006	€7.500,00
2007	€7.600,00
2008	€7.750,00
2009	€7.900,00
2010	€8.150,00
2011	€8.200,00
2012	€8.350,00
2013	€8.600,00
2014	€8.850,00
2015	€8.950,00
2016	€8.950,00
2017	€8.950,00
2018	€8.950,00
2019	€9.050,00
2020	€9.150,00
2021	€9.200,00

**CALCOLO:** Per gli anni fino al 31.12.2006 viene adottato il sistema di calcolo retributivo e per gli anni dal 2007 il sistema di calcolo contributivo ex lege 335/95 (cfr. calcolo pensione). La quota di pensione conteggiata con il sistema retributivo non può essere inferiore all'importo minimo previsto dal 4° comma del citato art. 2, ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006.

**DECORRENZA:** La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Con l'introduzione dal 1.1.2006 del principio della frazionabilità in mesi della contribuzione minima dovuta dagli iscritti, qualora l'età pensionabile sia stata già compiuta, ma debba ancora perfezionarsi il requisito contributivo minimo, sarà necessario attendere il completamento dell'ultimo anno solare utile ai fini dell'anzianità minima, non potendosi diversamente ritenere perfezionato il requisito iscrivito. La morosità contributiva condiziona la decorrenza del trattamento, ove la regolarizzazione intervenga successivamente al perfezionamento degli altri requisiti.

**NOTE:** L'anzianità contributiva può essere raggiunta anche con ricongiunzione a titolo oneroso di anni versati presso altri enti previdenziali. Non sono invece validi a tal fine gli anni riscattati ai sensi dell'art. 23 della L. 773/82 e ai sensi dell'art. 7 della L.236/90, **né i periodi contributivi dichiarati inefficaci per difetto del requisito della continuità professionale.**